

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 192

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SERVADEI e FERRARI MARTE

Presentata il 28 giugno 1979

Riapertura dei termini per la regolarizzazione delle posizioni previdenziali dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Una verifica condotta in alcune parti d'Italia sullo stato di applicazione della legge 11 giugno 1974, n. 252, ci ha convinti della necessità ed opportunità di una ulteriore riapertura dei termini per la presentazione delle domande riguardanti la regolarizzazione della posizione assicurativa dei lavoratori di cui al titolo della presente proposta.

Infatti, mentre risulta che i lavoratori ancora dipendenti da partiti politici, organizzazioni sindacali, ecc. hanno presentato le domande e le relative documentazioni nei termini previsti dalla legge citata, oppure dalla legge 12 gennaio 1977, n. 4, che ne ha prorogato l'applicazione, non così è accaduto per diversi ex-dipendenti i quali, anche per il fatto di non disporre più di

rapporti diretti con tali organizzazioni, non sono stati tempestivamente informati né della legge di base, né di quella di proroga.

In genere si tratta di lavoratori che, per l'età, le condizioni sociali, i periodi trascorsi alle dipendenze di enti senza il regolare versamento dei contributi, si trovano in maggiori e più urgenti condizioni di necessità. Di quelli che, ancora giovani e validi, negli anni della Resistenza e della Liberazione, fecero una scelta generosa che, fra stenti e privazioni di ogni genere (come spesso accadeva per tali « attivisti » in epoche nelle quali i partiti politici non disponevano ancora del finanziamento pubblico, e le « organizzazioni di massa » erano in fase di assestamento e non potevano contare sul successivo « Statuto dei diritti dei lavoratori »), por-

tarono avanti per molti altri anni, finendo poi per dover decidere soluzioni professionali diverse, magari alla vigilia di provvedimenti in grado di dare alla categoria di appartenenza uno *status* più assistito e dignitoso.

Diversi di questi lavoratori sono emigrati, altri anche per gli stenti precedenti si sono ammalati tagliandosi comunque fuori dai circuiti delle normali e correnti informazioni. Ora stanno scoprendo, fuori tempo, di non avere messo a profitto un diritto, soltanto per non essere stati informati del disposto di legge e per non avere presentato la domanda per tempo. Per questo, sarebbero condannati a percepire pensioni di fame, portandosi appresso come una maledizione, per i restanti

anni di vita, il peso del loro antico e disinteressato contributo al ripristino nel paese delle strutture democratiche di base.

Per tali considerazioni, ci onoriamo proporre una breve riammissione in termini non nuova — d'altra parte — in quasi tutti i provvedimenti previdenziali i quali, comunque, fanno riferimento a diritti oggettivi, in sé non eliminabili per motivi procedurali o formali.

Il nostro auspicio è che la proposta venga approvata sollecitamente e che al nuovo termine venga data una adeguata pubblicità, onde evitare che vi siano residui esclusi, e che le pratiche prese in considerazione non siano soltanto quelle già giacenti presso l'INPS, anche se giunte fuori dei vecchi termini.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I termini di cui agli articoli 2 e 8 della legge 11 giugno 1974, n. 252, già prorogati con la legge 12 gennaio 1977, n. 4, sono riaperti per 90 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.